

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2171

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER,
BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, RUVOLO,
SALZANO e ANDREOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2003

—————

Indicazione obbligatoria nell’etichettatura
dell’origine dei prodotti alimentari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge s'intende rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari immessi in commercio, rendendo effettiva la previsione della normativa sulla etichettatura che prescrive l'obbligo di riportare il luogo di origine o di provenienza «nel caso in cui l'omissione possa indurre e in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto».

Del resto, la direttiva 2000/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa alla etichettatura ed alla presentazione dei prodotti alimentari, considera principio fondamentale la necessità di informare e tutelare i consumatori e ritiene che una etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto sia il mezzo più idoneo per consentire al consumatore «di operare la sua scelta con cognizione di causa».

La protezione del consumatore finale si realizza anche attraverso la massima trasparenza nella vendita dei prodotti alimentari per cui diventa indispensabile creare un sistema di etichettatura adeguato; chiunque voglia sapere qualcosa di un prodotto alimentare deve poterlo apprendere dalle indicazioni contenute nell'etichetta, con particolare riferimento all'origine territoriale delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione e nella produzione.

Che il consumatore attribuisca rilievo all'origine dei prodotti è stato confermato, più volte, anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla giurisprudenza comunitaria, le quali hanno affermato che l'indicazione dell'origine territoriale costituisce l'applicazione delle regole che prescrivono una compiuta e non ingannevole informazione del consumatore.

Considerato, inoltre, che le produzioni agricole costituiscono elemento caratterizzante di determinate zone geografiche e che le stesse risultano essere in forte sinergia con l'immagine turistica delle singole regioni, tale iniziativa legislativa serve a concretizzare un'immagine unica e positiva del comparto agricolo e dei relativi prodotti legati al territorio ed alla sua cultura.

Per i consumatori è sempre più importante avere cognizione del prodotto da scegliere tra quelli disponibili; il consumatore vuole sapere perchè sapere gli dà potere: potere di scegliere.

Peraltro, l'etichettatura rappresenta il punto di partenza per la ricostruzione del capitolo inerente la sicurezza alimentare e della salute pubblica ed il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 sulla sicurezza alimentare, si basa sulla predisposizione di un sistema generale per la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.

L'articolo 18 del citato regolamento prescrive che gli alimenti o i mangimi immessi sul mercato dalla Comunità europea devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità.

La normativa, sia comunitaria sia nazionale, sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli risulta finalizzata ad assicurare la lealtà degli scambi e la trasparenza dei mercati ed in tale ottica prescrive che nell'etichettatura sia indicata l'origine dei prodotti sino al commercio al dettaglio.

La regolamentazione, sia comunitaria sia nazionale, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, subordina la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca al rispetto di alcune condizioni relative all'informazione dei con-

sumatori sulla denominazione commerciale della specie, sul metodo di produzione e sulla zona di cattura.

In particolare, l'indicazione della zona di cattura comporta la menzione, a seconda che si tratti di prodotti della pesca in mare o in acque dolci o di acquacoltura, dello Stato membro o del Paese terzo di origine del prodotto ovvero del Paese in cui si è svolta la fase finale di sviluppo.

Anche tenendo conto di questi riferimenti, diventa necessario che l'etichettatura, oltre alle indicazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, quali la denominazione di vendita, l'elenco e la quantità degli ingredienti, il termine minimo di conservazione, e così via, contenga l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, precisando che, per il prodotto alimentare non trasformato, il luogo consiste nel paese di origine ed eventualmente nella zona di produzione mentre, per il prodotto alimentare trasformato, bisogna indicare la zona di coltivazione o di al-

levamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

In una potenziale situazione di confusione, il presente disegno di legge comporterebbe non solo una difesa per i consumatori ma anche per i produttori, specialmente laddove quest'ultimi, per scelte aziendali di qualità o per questioni ambientali e morfologiche, devono sostenere costi superiori producendo quantità minori anche se qualitativamente elevate.

Il presente disegno di legge demanda, inoltre, ad un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza per i casi, ad esempio, di pluralità di luoghi di origine della materia prima agricola utilizzata nella preparazione del prodotto alimentare.

Infine, si prevede che la violazione delle disposizioni relative alla indicazione obbligatoria dell'origine sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e che, nel caso di più violazioni sia disposta la sospensione della commercializzazione dei prodotti alimentari interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di consentire al consumatore finale di effettuare scelte consapevoli in relazione alle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita attraverso l'indicazione obbligatoria, nell'etichettatura di tali prodotti, del luogo di origine o di provenienza oltre che delle altre indicazioni già previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Art. 2.

(Origine o provenienza)

1. Per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il paese di origine ed, eventualmente, la zona di produzione. Relativamente a un prodotto alimentare trasformato s'intende, quale luogo di origine, la zona di allevamento o di coltivazione della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

Art. 3.

(Modalità)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, ammontante, nel minimo, a 1.600 euro e, nel massimo a 9.500 euro. Nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione fino a dodici mesi della commercializzazione dei prodotti alimentari interessati.

